

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Capo I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

Art. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001 con il versamento delle imposte dovute, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.11, commi 1, del citato d.lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con il versamento delle imposte dovute, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento (*), apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

(*) Con delibera di Consiglio n. 17 del 20/04/2005 è stato così disposto "l'ufficio di Ragioneria per ogni contribuente moroso invia un prospetto analitico con la situazione debitoria nei confronti dell'ente dando termine perentorio di giorni 60 per la regolarizzazione". "Per quanto concerne l'I.C.I. è data la possibilità qualora il debito sia superiore ad €. 300,00 di rateizzare il pagamento fino ad un massimo di quattro rate"

Art. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento delle imposte dovute, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 4

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, possono essere definiti con il versamento delle imposte dovute, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 5

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli Immobili e la tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento delle imposte dovute, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Capo IV

MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Art. 6

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.
2. Le somme dovute per l'adesione al condono dovranno essere versate come segue:
 - Importi fino ad Euro 500,00 - versamento in unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza di condono;
 - Importi da Euro 500,01 a Euro 2.000,00 - versamento in due rate di uguale importo: la prima rata deve essere versata entro la data di presentazione dell'istanza di condono; la seconda rata deve essere versata entro il 31/10/2003;
 - Importi da Euro 2.000,01 ad oltre - versamento in tre rate di uguale importo: la prima rata deve essere versata entro la data di presentazione dell'istanza di condono; la seconda rata deve essere versata entro il 31/10/2003, la terza rata entro il 30/04/2004;Eventuali importi non pagati alle relative scadenze verranno iscritti a ruolo con l'aggravio delle relative spese e annullamento del condono già accordato;
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	16	31/03/2003
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	17	20/04/2004